

## **TI\_GERICHTE 14.2022.8 vom 2. August 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-08-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.8)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.8 du 2 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.8 del 2 agosto 2022

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Capacità processuale della società anonima istante. Legittimazione della persona fisica che firma l'istanza per la società istante

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nel reclamo RE 1 ribadisce che l'istanza di rigetto andava dichiarata irricevibile per difetto di capacità processuale della CO 1. Evidenzia che in calce all'istanza figura il timbro della società con una firma senza indicazione del nome del firmatario, ciò che non permette di stabilirne la capacità processuale. Rimprovera d'altronde al primo giudice di essersi fondato per ammetterla su una semplice – e insufficiente – allegazione di parte nella replica spontanea, secondo cui “siamo in diritto di firma in quanto l'amministratore, o i soci della CO 1, sottoscrivono la stessa [ l'istanza di rigetto ]” .

#### **E. 4**

Il giudice esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima attinatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3), se non emergono dagli atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all'attore o all'istante, perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli elementi che permettono di concluderne al rispetto ( Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 4 ad art. 60 CPC). In particolare, ogni persona abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o un estratto dal registro di commercio, oppure l'autorizzazione rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC per analogia; citata DTF 141 III 82 consid. 1.3). Per quanto attiene alla fattispecie, a fronte della contestazione della convenuta, la firmataria dell'istanza avrebbe quindi dovuto indicare la propria identità e legittimarsi con un estratto dal registro di commercio oppure un'autorizzazione ad hoc . Come rilevato dalla reclamante, l'allegazione contenuta nella replica spontanea era al riguardo insufficiente a ritenere data la capacità processuale della CO 1. Su questo punto la decisione del primo giudice è giuridicamente errata.

#### **E. 5**

Dietro richiesta della scrivente Camera, la CO 1 ha invero prodotto una procura del 21 giugno 2021 a favore di tale RA 1, la quale, a suo dire, in qualità di socia e dipendente,

sarebbe autorizzata a firmare i contratti e a prendere contatto con enti pubblici e privati a nome della società. RE 1 ha tut-tavia osservato che i documenti agli atti non permettono di stabilire che le “firme apposte” siano riconducibili a RA 1 o ad altre persone legittimate in seno alla società e rilevato che nei tre documenti prodotti in sede di reclamo le tre firme sono tutte diverse l’una dall’altra. Ella ritiene ad ogni modo irricevibile la procura prodotta per la prima volta in seconda sede.

### **E. 5.1**

In realtà, la procura prodotta dalla CO 1 è ricevibile. In effetti, la capacità processuale è una questione di ricevibilità che il giudice deve verificare d’ufficio in ogni stadio della procedura (art. 60 CPC e sopra consid. 4). Non vi si applicano né il principio dispositivo (art. 58 cpv. 2 CPC) né la limitazione dei mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC). L’intervento d’ufficio del giudice, d’altronde, non viola il principio di uguaglianza, siccome l’obbligo di verifica della legittimazione vale per tutte le parti. Del resto, l’istanza non potrebbe essere dichiarata irricevibile senza preventiva fissazione all’istante di un breve termine per sanarla (art. 132 cpv. 1 CPC). È ciò che ha fatto la Camera, con l’obiettivo di prescindere, per economia di procedura, da un rinvio della causa al giudice di pace a tale scopo (cfr. sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014 consid. 5.4).

### **E. 5.2**

Si pone tuttavia la questione di sapere se, come sostiene RE 1, la firma apposta sull’istanza di rigetto è proprio quella di RA 1, quantunque la CO 1 non abbia fornito alcun elemento oggettivo a sostegno di tale allegazione.

#### **E. 5.2.1**

In effetti, solo vizi formali della procura (o la sua mancanza) possono essere sanati non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv. 1 CPC), bensì anche mediante ratifica – persino per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4 in fine) – a posteriori degli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale federale 5D\_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1 e 3.2; sentenze della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. e 14.2017.40 del 12 luglio 2017 consid. 5.2), addirittura solo in seconda sede (sopra consid. 4). La possibilità di sanatoria secondo l’art. 132 CPC è invece esclusa nel caso in cui al rappresentante faccia difetto il potere di rappresentanza, e sia lui che la parte rappresentata ne siano consapevoli, o quando la parte introduca consapevolmente un atto giudiziario viziato da carenze formali al fine di ottenere di fatto una proroga (sentenze 5A\_460/2017 dell’8 ago-sto 2017 consid. 3.3.2, 5A\_822/2014 del 4 maggio 2015 consid. 2.3 e 5A\_461/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1).

#### **E. 5.2.2**

Nel caso specifico, nulla negli atti indica che la firma sull’istanza sia di RA 1. Non è quindi possibile verificare che chi ha sottoscritto l’istanza fosse legittimato a rappresentare la CO 1, prova che le incombeva portare (sopra consid. 4). D’altronde, la procura “limitata” prodotta dalla resistente con le osservazioni al reclamo non contempla la redazione e sottoscrizione di atti giudiziari, ma solo di “contratti di iscrizione al servizio Chat/Agenzia matrimoniale con la clientela” e la facoltà di “prendere contatto e interloquire, richiedendo informazioni, con qualsiasi terzo, segnatamente enti pubblici e privati”. Infine, la procura “limitata” del 21 giugno 2021 è stata firmata da una persona, \_\_\_\_\_, che a quel momento non era abilitata a rappresentare la CO 1, siccome è stata iscritta nel registro di

commercio come amministratore unico della società solo successivamente, ovvero il 5 luglio 2021. Non avendo l'istante dimostrato la propria capacità processuale, segnatamente la legittimazione della persona che ha firmato l'istanza, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata nel senso di dichiararla irricevibile.

### **E. 5.3**

Nulla impedisce alla CO 1 di ripresentare, anche nella medesima esecuzione, una nuova istanza di rigetto che adempia i requisiti di ricevibilità, non avendo le decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art. 60 CPC) autorità di cosa giudicata materiale (già citata sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 6.1).

### **E. 6**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1. L'istanza è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 50.– per ripetibili.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 250.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.